

Alessio Carosi

**IL NUOVO REGOLAMENTO
ARBITRALE DELLA CAMERA
ARBITRALE DI MILANO**

Estratto

Il nuovo Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano — Dal 1° marzo 2023 è in vigore il nuovo Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (« Regolamento »).

Le modifiche, rispetto al precedente testo (vigente dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2023), sono poche e, a parte qualche altro ritocco di contorno, si concentrano specificamente sugli articoli disciplinanti l'esercizio dei poteri cautelari da parte degli arbitri.

Il Regolamento è stato così aggiornato, con tempismo davvero notevole, alla recentissima riforma del diritto interno dell'arbitrato, il cui fiore all'occhiello è stato l'abbattimento del dogma preclusivo del potere cautelare degli arbitri di cui al vecchio art. 818 c.p.c., oggi sostituito dai nuovi artt. 818, 818 *bis* e 818 *ter* c.p.c. *

L'attenzione va richiamata, innanzitutto, sul nuovo art. 26 del Regolamento, il cui par. 1, recita che « Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento ». L'inciso iniziale « Salvo diverso accordo delle parti » è di rilievo e va letto in combinato con il nuovo art. 818, comma primo, c.p.c., nella parte in cui esso dispone che « Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali (...) possono attribuire agli arbitri (...) ». Infatti, la *relatio* completa del patto per arbitrato amministrato al regolamento dell'istituzione scelta dalle parti fa sì che le clausole di quel regolamento, incluse quelle afferenti al potere interinale degli arbitri, trovino diretta applicazione al giudizio arbitrale: di modo che gli arbitri, anche in mancanza di una espressa manifestazione di volontà delle parti in quella direzione, sono dotati della *potestas* cautelare (se accordata dal regolamento arbitrale), a meno che gli stessi compromettenti non l'abbiano esclusa dal novero dei poteri esercitabili dai giudici privati. L'art. 26, par. 1, del Regolamento, dunque, va interpretato proprio in questo senso, ossia come volto a chiarire che il rimando al Regolamento implica i poteri cautelari come direttamente esercitabili dagli arbitri, salva diversa indicazione delle parti.

È poi del tutto nuovo il seguente par. 2 dell'art. 26 del Regolamento, il quale così detta: « Su istanza della parte ricorrente, il Tribunale Arbitrale può pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può

* In proposito v. il saggio di M. FARINA, in questo fascicolo, nella rubrica Rassegne e Commenti, p. 205 e ss.

derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso, il Tribunale Arbitrale, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. Il Tribunale Arbitrale, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso ». Si ammette, quindi, la possibilità che gli arbitri impartiscano la cautela richiesta con ordinanza *inaudita altera parte*, nell'ipotesi in cui la previa convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si tratta di scelta condivisibile e perfettamente legittima. Infatti, la questione non è se gli arbitri, una volta investiti della *potestas* cautelare, possano o non possano provvedere *inaudita altera parte*: lo possono certamente fare perché è il principio di effettività della tutela giurisdizionale a giustificare l'esercizio di un simile potere; la questione è che il contraddittorio nei confronti del destinatario del provvedimento cautelare, ancorché differito, deve essere instaurato senza ritardo, in vista della conferma, modifica o revoca del provvedimento precedentemente impartito. E il Regolamento si preoccupa proprio di garantire che ciò accada perché il par. 2 dell'art. 26 incarica gli arbitri di fissare, entro i dieci giorni successivi alla pronuncia del provvedimento cautelare, l'udienza per la discussione delle parti e di assegnare gli eventuali termini per il deposito di memorie; dopo di che, entro i cinque giorni successivi, agli arbitri sta il compito di adottare l'ordinanza che conferma, modifica o revoca il provvedimento già adottato.

Viene, infine, in evidenza l'art. 44 del Regolamento a proposito dell'arbitrato d'urgenza, aggiornato nei termini che seguono. Il par. 1 dell'art. 44 cit. prevede che « Salvo diverso accordo delle parti, fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, la parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra parte, la nomina di un arbitro unico d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. L'istanza contiene l'indicazione delle parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, e l'attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata ». Qui mi preme richiamare l'attenzione sul sintagma, di nuova introduzione, « fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale ». Esso, infatti, va posto in stretta relazione con l'art. 818, comma secondo, c.p.c., ai sensi del quale « Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-*quinquies* ». Dunque, per la nuova disciplina codicistica, l'accettazione dell'arbitro unico o la costituzione del tribunale, segnano la barriera temporale oltrepassata la quale la competenza cautelare si radica in capo agli arbitri in modo esclusivo *ex* comma primo dell'art. 818 c.p.c. La previsione dell'art. 44, par. 1, del Regolamento ha la chiara funzione di dare copertura al momento che precede la costituzione del tribunale arbitrale e di estendere anche ad esso la *potestas* cautelare degli arbitri, attraverso la figura dell'arbitrato d'urgenza [il Regolamento puntualizza, ora, che esso è sempre un arbitro unico]. Sul punto segnalo brevemente che, se pure si volesse considerare l'arbitrato d'urgenza come istituto idoneo a dare forma ad una tutela cautelare arbitrale *ante causam* pienamente rilevante ai sensi degli artt. 818 ss. c.p.c. [cosa che io credo, ma che non è per nulla scontata, atteso che il codice di rito non fa alcun cenno all'arbitro d'urgenza], la *potestas* cautelare del giudice statutale non sarà comunque sterilizzabile del tutto perché essa sarà sollecitabile ed esercitabile fintantoché non vi sia stata la costituzione (quantomeno) dell'arbitro d'urgenza.

La previsione del successivo par. 2 dell'art. 44 si collega a quanto appena detto perché esso dispone che « Nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni dal deposito dell'istanza, la Camera Arbitrale nomina l'arbitro d'urgenza e ne raccoglie l'accettazione e la dichiarazione di indipendenza ». Infatti, lo scopo di questa previsione è proprio di assicurare la più celere costituzione dell'arbitro d'urgenza in modo da valicare lo spartiacque temporale di cui all'art. 818, comma secondo, c.p.c. e conseguire il radicamento della *potestas* cautelare esclusiva sul giudice privato.

[ALESSIO CAROSI]

Riportiamo di seguito uno schema sinottico con il confronto tra il vecchio e il nuovo testo degli artt. 26 e 44 del Regolamento [in grassetto, nella colonna di sinistra, le previsioni di nuova introduzione]. Segnaliamo, comunque, che il Regolamento è consultabile all'indirizzo https://www.camera-arbitrale.it/upload/documenti/arbitrato/REG2023_ROSSO.pdf.

Regolamento Arbitrale CAM in vigore dal 1° luglio 2020

Art. 26 - Misure cautelari o provvisorie

1. Il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare determinazioni di natura provvisoria, con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale.
3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.
4. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla com-

Regolamento Arbitrale CAM in vigore dal 1° marzo 2023

Art. 26 - Misure cautelare o provvisorie

1. **Salvo diverso accordo delle parti**, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, **ha il potere di adottare** tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. **Su istanza della parte ricorrente, il Tribunale Arbitrale può pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso, il Tribunale Arbitrale, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. Il Tribunale**

petente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta.

Arbitrale, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.

3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.

4. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta.

Art. 44 - Arbitro d'urgenza

1. Ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo il 1° marzo 2019 e salvo diverso accordo delle parti, fino alla conferma degli arbitri la parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra parte, la nomina di un arbitro d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti e delle determinazioni di cui all'art. 26. L'istanza contiene l'indicazione delle parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, e l'attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata.

2. La Camera Arbitrale nomina l'arbitro d'urgenza e ne raccoglie la dichiarazione di indipendenza. La Segreteria Generale trasmette all'arbitro l'istanza e i documenti allegati entro 5 giorni dal deposito.

3. L'arbitro, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio

Art. 44 - Arbitro d'urgenza

1. Salvo diverso accordo delle parti, **fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale**, la parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra parte, la nomina di un arbitro **unico** d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti **cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento**. L'istanza contiene l'indicazione delle parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, e l'attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata.

2. Nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni dal deposito dell'istanza, la Camera Arbitrale nomina l'arbitro d'urgenza e ne raccoglie l'accettazione e la dichiarazione di indipendenza.

3. L'arbitro, entro 15 giorni dalla ri-

delle parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene manifestamente fondata l'istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste.

4. Su istanza della parte ricorrente, l'arbitro può, entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso l'arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.

5. Ferma la decisione del Tribunale Arbitrale nel lodo arbitrale, l'ordinanza dell'arbitro d'urgenza può disporre la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Camera Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti.

6. Ciascuna parte può depositare presso la Segreteria Generale istanza motivata di ricasazione dell'arbitro entro 3 giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa di ricasazione. Sull'istanza decide il Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile, sentito l'arbitro. L'accoglimento dell'istanza di ricasazione rende inefficace l'eventuale provvedimento.

cezione degli atti, nel contraddittorio delle parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene fondata l'istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste.

4. Su istanza della parte ricorrente, l'arbitro può, entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso l'arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.

5. Ferma la decisione del Tribunale Arbitrale nel lodo arbitrale, l'ordinanza dell'arbitro d'urgenza può disporre la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Camera Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti.

6. Ciascuna parte può depositare presso la Segreteria Generale istanza motivata di ricasazione dell'arbitro entro 3 giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa di ricasazione. Sull'istanza decide il Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile, sentito l'arbitro. L'accoglimento dell'istanza di ricasazione rende inefficace l'eventuale provvedimento.

7. L'arbitro può subordinare la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia.

8. L'ordinanza è reclamabile, modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l'arbitro d'urgenza per la modifica e la revoca dell'ordinanza.

9. Salvo il caso di istanza contestuale o successiva al deposito della domanda di arbitrato, la domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell'istanza, ovvero nel termine fissato dall'arbitro d'urgenza, comunque non inferiore a 15 giorni. In difetto, il provvedimento d'urgenza perde efficacia.

10. L'arbitro d'urgenza non può assumere le funzioni di arbitro in alcun arbitrato relativo alla controversia cui l'istanza si riferisce.

7. L'arbitro può subordinare la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia.

8. L'ordinanza è modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l'arbitro d'urgenza per la modifica e la revoca dell'ordinanza.

9. **Ove necessario**, la domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell'istanza, ovvero nel termine fissato dall'arbitro d'urgenza, comunque non inferiore a 15 giorni.

10. L'arbitro d'urgenza non può assumere le funzioni di arbitro in alcun arbitrato relativo alla controversia cui l'istanza si riferisce.